

Allegato

Vista la proposta di delibera ad oggetto “Applicazione della diffida amministrativa come previsto dall'Art. 7-Bis introdotto nella Legge Regionale E.R. n. 21 del 28.04.84 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale””,

esprimo il seguente parere:

La delibera è conforme al diritto, poiché in linea con la previsione dell'art. 7 bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 novellata dalla L.R. 24 maggio 2013, n. 4. la norma introduce lo strumento della diffida amministrativa nell'iter sanzionatorio di competenza regionale. Dal momento che non introduce una sanzione, ma solo l'iter di irrogazione della sanzione, non può assumersi violato il principio di cui all'art. 23 della Costituzione. Si potrebbe rilevare invece il contrasto con le procedure previste in via generale dalla legge 689/81 che prevedono la contestazione immediata delle infrazioni cui consegue il diritto del pagamento in misura ridotta ed in mancanza del pagamento nei termini la procedura esecutoria. Tuttavia le disposizioni della legge 689/81 si osservano, salvo che non sia diversamente stabilito (art. 12) il che lascia spazio alla Regione, nelle materie di propria competenza, di stabilire appunto diversamente. Del resto il medesimo principio è già stato temperato anche dalla legislazione statale in materia tributari e di sicurezza del lavoro, con l'introduzione di norme che prevedono la possibilità di “sanare” talune inadempienze. Nel caso di specie la procedura della diffida si limita appunto alle violazioni “sanabili” (e nota bene solo a quelle sanabili), sarà poi compito dell'operatore di polizia discriminare su casi sanabili e quelli che sanabili non sono.

Il Segretario Generale

Dott. Marco Mordenti